

**Circol@re nr. 12 del 10 maggio 2022**

# **FORFETTARI**

## **DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA CON ECCEZIONI**

**a cura del Dott. DANIELE LAURENTI e del Dott. FILIPPO CARLIN commercialisti e revisori**

Con l'art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n 100 del 30 aprile 2022 si stabilisce di estendere l'obbligo di **fatturazione elettronica** ai contribuenti:

- **in regime forfettario;**
- **in regime di vantaggio;**
- **alle associazioni sportive dilettantistiche;**

con una **eccezione** per le micro partite IVA **con ricavi/compensi uguali o inferiori ai € 25.000**. A partire **dall'1.1.2024 l'utilizzo della fattura elettronica è generalizzato** (interesserà anche i soggetti con ricavi / compensi 2021 pari o inferiori a € 25.000). L'estensione dell'utilizzo della fattura elettronica si riflette sull'obbligo di invio del c.d. "**esteforometro**".

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA FORFETTARI: SI PARTE DAL 1° LUGLIO 2022**

In particolare, l'art. 18 commi 2 e 3 stabilisce l'**obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022** per:

- **i contribuenti forfettari**
- **in regime di vantaggio**
- **alle associazioni sportive dilettantistiche**

che nell'**anno precedente** abbiano conseguito **ricavi** ovvero percepito **compensi**, ragguagliati ad anno, **superiori a euro 25.000**.

Sono quindi **esonerati** da tale obbligo le cosiddette micro partite IVA (**con ricavi/compensi uguali o inferiori ai € 25.000**) per le quali la fatturazione elettronica scatta **a partire dal 1° gennaio 2024**.

Inoltre, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che:

- **nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo**
- ai soggetti ai quali il predetto **obbligo di fatturazione elettronica** è esteso a decorrere **dal 1° luglio 2022**,
- **non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione. Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall'1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro

12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.



Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal **codice natura "N2.2"**.

## **FATTURAZIONE ELETTRONICA FORFETTARI: OK DELL'UNIONE EUROPEA**

Ricordiamo che una delle finalità della riforma fiscale, iniziata con la rimodulazione delle aliquote IRPEF nella legge di bilancio 2022 è quella di prevenire e contrastare l'evasione, pertanto tra le misure più accreditate vi è stata quella dell'estensione dell'**obbligo di fatturazione elettronica anche:**

1. **ai forfettari** che oggi rappresentano 1,5 milioni di partite IVA;
2. **alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche** che non abbiano superato 65.000 euro di proventi nell'anno precedente;
3. **alle operazioni sanitarie:** ma in questo caso più che un discorso fiscale è un discorso di privacy.

Lo scopo è proprio quello di andare a ridurre i "buchi" di fatture non tracciabili in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l'Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l'ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

## **DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS**

L'art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il **divieto di emissione della fattura elettronica** per i **soggetti tenuti all'invio dei dati STS** per il **2019**.

Tale divieto è stato prorogato per il **2020** e il **2021** ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", e dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.

Da ultimo l'art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 **ha esteso tale divieto al 2022**. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis "*si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*".

## **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Lo studio offre il servizio di fatturazione elettronica con l'uso di un **portale** dedicato al cliente, il quale potrà accedervi con una propria password.

Tramite detto portale si potranno emettere le fatture di vendita e ricevere quelle di acquisto.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina Facebook**

